



### **Decreto rettorale n. 228/08 del 10.03.2008**

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle università";

**VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29.7.1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 833/04 del 7.10.2004 (G.U. n. 257 del 2.11.2004), ed in particolare gli artt. 6, co. 3, e 22;

**VISTO** il Regolamento per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico-amministrativo di questa Università, emanato con decreto rettorale n. 167/07 del 6.3.2007;

**VISTO** il decreto rettorale n. 869/05 del 30.08.2005 relativo alla nomina della Commissione prevista dall'art. 2 del Regolamento per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico amministrativo;

**VISTO** il decreto rettorale n. 102/08 dell'8.2.2008 con il quale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20.11.2007 e ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico amministrativo, si è provveduto a confermare la suddetta Commissione fino al 31.12.2008;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.11.2007 con la quale, tra l'altro, tenuto conto della proposta della Commissione per l'erogazione di sussidi espressa nella riunione del 23.10.2007, sono state approvate le seguenti modifiche al Regolamento per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico-amministrativo:

- il comma 2 dell'art. 2 è così modificato: "La Commissione, di 5 membri, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.P.R. 567/87, è composta da quattro rappresentanti del Personale Tecnico- Amministrativo e da un docente con funzioni di Presidente scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. *La Commissione resta in carica per tre anni ed è ricostituita di norma nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione insediato per il nuovo triennio; essa si riunisce almeno una volta l'anno*".
- il comma 2 dell'art. 9 è così sostituito: "*La Commissione, compatibilmente alle disponibilità del capitolo di bilancio, non eroga sussidi inferiori al 10% della spesa e non superiori al 35%.*";

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.2.2008 con la quale, espletate le procedure di rito e su conforme parere del Senato Accademico del 22.2.2008, sono state approvate le anzidette modifiche al Regolamento per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico-amministrativo

## **DECRETA**

### **Art.1**

Il Regolamento di Ateneo per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 167/07 del 6.3.2007, è così modificato:

## **Art. 2 – La Commissione**

Il comma 2:

“La Commissione, di 5 membri, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.P.R. 567/87, è composta da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da un docente con funzioni di Presidente scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, e viene rinnovata ogni due anni. Essa si riunisce almeno una volta l'anno.”

è così modificato:

“La Commissione, di 5 membri, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.P.R. 567/87, è composta da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da un docente con funzioni di Presidente scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. *La Commissione resta in carica per tre anni ed è ricostituita di norma nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione insediato per il nuovo triennio*; essa si riunisce almeno una volta l'anno”.

## **Art. 9 – Criteri di valutazione della commissione**

Il comma 2:

“Considerata la natura del regolamento la Commissione non eroga sussidi inferiori o uguali a 100 euro.”

è così sostituito:

*“La Commissione, compatibilmente alle disponibilità del capitolo di bilancio, non eroga sussidi inferiori al 10% della spesa e non superiori al 35%.”*

## **Art. 2**

Il testo aggiornato del Regolamento di Ateneo per l'erogazione di sussidi per interventi assistenziali a favore del personale tecnico-amministrativo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Il Regolamento modificato entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. Dalla medesima data cessa di avere efficacia il previgente Regolamento emanato con il decreto rettorale n. 167/07 del 6.3.2007.

Viterbo, 10.03.2008

F.to IL RETTORE  
Prof. Marco Mancini